



REGOLAMENTO COMUNALE D'USO DELLE TERRE CIVICHE

L.R. 14.03.1994 n.12 - Norme in materia di usi civici

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.04.2022

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 ó FINALITÀ

ART. 2 - TITOLARITÀ DEGLI USI CIVICI

ART. 3 - COMPETENZE DEGLI ORGANI

ART. 4 - REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLE TERRE CIVICHE

ART. 5 - CRITERI E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE

ART. 6 ó CLASSIFICAZIONE DEI TERRENI IN CONCESSIONE

ART. 7 ó DIVIETI E OBBLIGHI

ART. 8 ó REALIZZAZIONE RECINZIONI E FASCE TAGLIA FUOCO

ART. 9 - PULIZIA, MANUTENZIONE E VIGILANZA SULL'INTEGRITÀ DEI BENI

ART. 10 ó RINVENIMENTO BENI ARCHEOLOGICI

ART. 11 - CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE

ART. 12 - GESTIONE DELLE RISORSE ED IMPEGNI DI SPESA

ART. 13 - CONTROLLI AMMINISTRATIVI

TITOLO II

CONCESSIONI PER USI TRADIZIONALI

ART. 14 - CONCESSIONE PER PASCOLI E FORAGGERE

ART. 15 - CORRISPETTIVO DEL PASCOLO

ART. 16 - OBBLIGO CERTIFICAZIONE SANITARIA

ART. 17 - CONCESSIONE PER SEMINIERO

ART. 18 ó LEGNATICO

ART. 19 - PROGETTI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

TITOLO III

UTILIZZAZIONI NON TRADIZIONALI

ART. 20 - DISCIPLINA DELLE UTILIZZAZIONI NON TRADIZIONALI

ART. 21 - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER USI NON TRADIZIONALI

TITOLO IV

VIGILANZA, SANZIONI e DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 ó VIGILANZA

ART. 23 ó SANZIONI

ART. 24 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

ART. 25 ó CONTROVERSIE

ART. 26 ó DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni d'uso, godimento e fruizione dei terreni, nelle forme tradizionali e non tradizionali, facenti parte del patrimonio comunale indisponibile e soggetti ad usi civici, ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 14.3.1994, ai sensi della Legge dello Stato 16.06.1927 n°1766, al Regolamento di esecuzione della legge 1766/1927 di riordinamento degli usi civici.

2. In particolare le disposizioni del presente Regolamento sono volte a:

- a) salvaguardare la destinazione degli usi civici a vantaggio della collettività di Bortigiadas;
- b) conservare e recuperare i caratteri specifici degli usi civici;
- c) tutelare le potenzialità produttive dei suoli e dei soprassuoli e garantire il rispetto, da parte dei cittadini residenti e quelli non residenti, della proprietà civica collettiva, dell'ambiente e dei beni culturali che vi insistono, nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto del Comune e dei suoi regolamenti di applicazione.

ART. 2 - TITOLARITÀ DEGLI USI CIVICI

1. Gli usi civici appartengono ai cittadini residenti nel Comune di Bortigiadas e la perdita della residenza comporta la decadenza della titolarità del diritto all'uso civico.

ART. 3 - COMPETENZE DEGLI ORGANI

1. I compiti di gestione dei terreni del territorio comunale soggetti ad uso civico, spettano al Responsabile del servizio, come individuato negli atti organizzativi dell'Ente.

2. Spettano al Consiglio Comunale i compiti di direzione e controllo ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 267 del 18.08.2000.

ART. 4 - REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLE TERRE CIVICHE

1. Al godimento dei diritti di uso civico sono ammessi tutti i residenti del Comune di Bortigiadas in base alle modalità ed alle condizioni stabilite dal presente regolamento, entro i limiti consentiti dalla natura del diritto medesimo.

2. I terreni possono essere concessi a tutti i cittadini residenti (persone fisiche o giuridiche) che ne facciano richiesta, in conformità alle destinazioni d'uso previste dal presente regolamento.

3. Affinché i terreni gravati da uso civico possano essere oggetto di concessione in favore di privati, è necessario che:

- a. il richiedente sia cittadino di Bortigiadas e nel caso di persona giuridica (nelle sue varie forme) composta da una maggioranza pari a 2/3 di persone residenti da almeno 5 anni o da emigrati di ritorno e con sede legale nel Comune di Bortigiadas;
- b. la condizione speciale dei luoghi lo permetta;
- c. si tratti di attività consone allo sviluppo economico e sociale della comunità di Bortigiadas;
- d. venga rispettata la destinazione d'uso prevista dal presente regolamento;
- e. l'uso non sia gratuito, ma subordinato al pagamento di un corrispettivo che non dovrà, in alcun caso, essere inferiore al carico sostenuto dal Comune per imposte, sovrime, spese di custodia

- e di manutenzione, gestione e vigilanza dei beni ad uso civico;
- f. il richiedente abbia la titolarità del diritto a norma del precedente articolo 2 e abbia conseguito la maggiore età;
- g. il richiedente non risulti moroso rispetto al pagamento di qualsiasi tassa imposta, o canoni dovuti per legge o per contratto al Comune relative a concessioni delle terre civiche;
4. Non possono essere oggetto di concessione strade soggette a servitù di passaggio e di interesse della collettività, sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti.
5. È fatto assoluto divieto la chiusura degli accessi alle acque pubbliche se non espressamente previsto da ordinanze sindacali o altre normative sovraordinate per emergenze e casi particolari.
6. Le acque pubbliche ad uso comunitario sono tutte quelle che fanno parte del patrimonio destinate a scopi agricoli, industriali o altro e che si trovano nei terreni comunali senza che facciano parte dell'acquedotto comunale.
7. L'uso delle acque pubbliche dovrà sempre avvenire secondo le prescrizioni contenute nelle norme sovraordinate.

ART 5 - CRITERI E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE

1. I terreni adibiti ad uso civico sono destinati ai beneficiari che ne fanno richiesta a seguito di apposito avviso pubblico predisposto dall'Ente.
2. La durata massima delle concessioni è stabilita in anni 10 (dieci) per usi civici tradizionali (es. pascolo) da autorizzare ai sensi dell'art. 16 della L.R. 14 marzo 1994 n. 12. Per le concessioni da autorizzare ai sensi dell'art. 17 della L.R. 14 marzo 1994 n. 12 la durata massima è correlata alla durata economica dell'investimento.
3. Non si procederà a concessione o rinnovo di concessioni già rilasciate nel caso venga accertata:
 - a. l'occupazione abusiva di terreni soggetti a uso civico;
 - b. la presenza di manufatti non consoni al decoro ambientale dei luoghi.
4. Nell'esame delle richieste di concessione si dovrà verificare che siano sempre garantite:
 - a. la tutela ambientale del territorio nel rispetto delle leggi vigenti;
 - b. gli interessi della collettività;
 - c. la salvaguardia contro l'eccessivo frazionamento del territorio favorendo, ove possibile, il riaccorpamento.
5. Le concessioni possono essere integrate da apposito contratto o, qualora necessaria, dall'ottenimento dell'autorizzazione della Regione Sardegna.
6. I concessionari si obbligano a seguire le eventuali indicazioni impartite dal Comune sui modi e sulle tecniche da seguire per la sistemazione dei terreni nonché sugli indirizzi produttivi, col fine di pervenire al miglioramento della produttività delle terre civiche nell'ottica di uno sviluppo duraturo e sostenibile del territorio, nel rispetto dell'ambiente.

ART. 6 CLASSIFICAZIONE DEI TERRENI IN CONCESSIONE

1. Ai fini del presente regolamento, i terreni oggetto di concessione sono così classificati:
 - 1) **TERRENI DI PRIMA CATEGORIA SEMINATIVI IRRIGUI**Appartengono a tale categoria i terreni dotati di buona fertilità agronomica, con adeguate possibilità idriche e da adibire a colture arboree ed erbacee.

2) 6 TERRENI DI SECONDA CATEGORIA 6 SEMINATIVI ASCIUTTI

Appartengono a tale categoria i terreni di sufficiente fertilità agronomica, in gran parte già migliorati, dove la trasformazione può essere attuata con relativa facilità e da adibire a colture arboree ed erbacee.

3) 6 TERRENI DI TERZA CATEGORIA 6 PASCOLI

Appartengono a tale categoria i terreni non molto dissimili da quelli descritti nella categoria precedente che presentano quale elemento negativo una minore redditività, una maggiore difficoltà nella trasformazione e/o una maggiore difficoltà di accesso.

4) 6 TERRENI DI QUARTA CATEGORIA 6 BOSCO (ALTO FUSTO / MISTO)

Appartengono a tale categoria le aree di interesse paesaggistico-ambientale in cui le attuali politiche di valorizzazione impongono la conservazione e l'utilizzazione razionale della vegetazione naturale con interventi di ripristino e/o infittimento con idonee essenze. È prevista la riduzione o l'eliminazione del pascolamento.

5) 6 TERRENI DI QUINTA CATEGORIA - MACCHIA MEDITERRANEA

Appartengono a tale categoria le aree di interesse paesaggistico-ambientale in cui una saggia politica di valorizzazione impone la conservazione e l'utilizzazione razionale della vegetazione naturale con interventi di ripristino e/o infittimento con idonee essenze e con la regolamentazione del pascolamento.

ART. 7 6 DIVIETI E OBBLIGHI

1. È vietata tassativamente la subconcessione, anche parziale, nonché la concessione a terzi.
2. È vietato, altresì, mettere i terreni a riposo al fine di usufruire dei premi, contributi o agevolazioni da parte della Regione, Stato, Comunità Europea o altri organismi.
3. Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il Comune revocherà la concessione.

ART. 8 6 REALIZZAZIONE RECINZIONI E FASCE TAGLIA FUOCO

1. I fondi concessi potranno essere recintati solo se previsto nel progetto o relazione e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia.
2. Tutte le recinzioni dovranno essere autorizzate, a pena di decadenza, salvaguardando il libero transito nelle strade esistenti, il libero e naturale scorrimento delle acque incanalate nelle cunette laterali e il regolare deflusso naturale delle stesse.
3. Non potranno essere recintate le strade, le servitù di passaggio, le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e qualsiasi altra struttura di interesse pubblico.
4. I fondi dovranno essere mantenuti in condizioni agronomiche e opportunamente dotati di fasce taglia fuoco al fine di prevenire ed evitare lo sviluppo e il propagarsi di incendi.
5. L'uso del fuoco dovrà avvenire nel rispetto delle norme contenute nell'ordinanza antincendi emanata dal Presidente della Giunta Regionale.

ART. 9 - PULIZIA, MANUTENZIONE E VIGILANZA SULL'INTEGRITÀ DEI BENI

1. Nei terreni in cui esistono fabbricati e/o manufatti (ricoveri, serbatoi, cisterne, opere di captazione di acque, abbeveratoi, etc.) è fatto obbligo a coloro che ne usufruiscano di curarne la pulizia e la manutenzione e di vigilare sulla loro integrità.
2. È severamente vietato abbattere o in qualunque modo danneggiare gli immobili e le piante esistenti nei terreni comunali.

3. Eventuali danneggiamenti, fatto salvo l'intervento dell'autorità giudiziaria per quanto di sua competenza, dovranno essere rifusi dal responsabile che verrà inoltre escluso dalla concessione per gli anni successivi.

4. È fatto obbligo ai concessionari di vigilare sull'integrità dei beni immobili a loro assegnati poiché sono da ritenersi responsabili di eventuali danni causati da terzi.

ART. 10 6 RINVENIMENTO BENI ARCHEOLOGICI

Il Concessionario è tenuto a segnalare all'Amministrazione comunale l'eventuale rinvenimento di beni archeologici nonché a sospendere immediatamente i lavori in corso di esecuzione sino ad avvenuto accertamento da parte delle Autorità competenti.

ART. 11 - CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE

1. L'uso ed il godimento dei beni del patrimonio delle terre civiche sono subordinati al pagamento di un corrispettivo commisurato agli oneri che il comune deve sostenere per eventuali imposte e sovrimposte; amministrazione, manutenzione, custodia, vigilanza dei beni; erogazione dei servizi indispensabili per la loro fruizione e valorizzazione; attività di conservazione e recupero dei caratteri specifici degli usi civici.

2. La Giunta Comunale, in esecuzione delle linee d'indirizzo stabilite dal Consiglio Comunale, con specifico atto deliberativo da assumere prima dell'approvazione del bilancio di previsione, dovrà fissare le tariffe in base alle quali dovranno essere pagati i corrispettivi per l'uso delle terre civiche comunali.

3. Le tariffe dovranno essere strutturate in modo da tenere conto: delle qualità intrinseche dei terreni; della classificazione dei terreni di cui all'art. 5; della forma d'uso (qualità del prodotto da prelevare, specie animali allevate, usi non tradizionali); della natura del prodotto che si intende prelevare; delle prospettive economiche dell'attività che si intende insediare; del grado di infrastrutturazione dell'area concessa (presenza o meno di adeguata viabilità di servizio, distanza dalle principali vie di comunicazione).

4. In assenza di tale deliberazione continueranno ad applicarsi le tariffe dell'anno precedente aggiornate alla variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT. Le tariffe dovranno comunque essere aggiornate almeno ogni triennio.

5. Nel caso di attività che potrebbero comportare rischi di danni ambientale irreversibili, il rilascio della concessione dovrà essere subordinato alla stipula di un'apposita polizza fideiussoria a favore del comune commisurata all'ammontare stimato degli oneri da sostenere per gli eventuali interventi di ripristino ambientale.

6. I corrispettivi per il godimento delle terre civiche comunali saranno riscossi mediante la formazione di ruoli o di liste di carico ex R.D. 639/1910 nelle quali saranno compresi tutti coloro che usufruiscono di tali diritti.

ART. 12 - GESTIONE DELLE RISORSE ED IMPEGNI DI SPESA

1. Le entrate derivanti dalla riscossione dei diritti per il godimento del patrimonio delle terre civiche comunali possono essere utilizzate esclusivamente per:

i. conservazione e miglioramento del medesimo patrimonio e dell'ambiente, anche mediante realizzazione di nuove opere permanenti, di strutture e infrastrutture atte a valorizzarlo, nonché per la realizzazione di opere permanenti di interesse generale della popolazione;

- ii. sostegno dell'associazionismo locale che coinvolga il comune per iniziative di carattere sociale degli aventi diritto di uso civico;
 - iii. sostegno delle iniziative riguardanti la promozione delle tradizioni locali inerenti l'ambito agropastorale e le attività economiche con esso integrate.
2. I capitali costituiti dalle indennità derivanti dall'ablazione dell'uso civico, al fine di compensare il mancato esercizio del diritto d'uso civico sui beni interessati, verranno destinati alla realizzazione di opere permanenti di interesse generale della collettività di Bortigiadas.
 3. Le risorse connesse con la gestione dei terreni soggetti ad uso civico vengono rimosse su un apposito capitolo di bilancio che finanzia le relative spese come individuate dal presente articolo.

ART. 13 - CONTROLLI AMMINISTRATIVI

1. Il Comune vigila sull'osservanza da parte degli utenti e dei concessionari dell'esercizio dell'uso civico, delle prescrizioni contenute nelle leggi, nel presente regolamento e nei provvedimenti di concessione. Le inosservanze delle prescrizioni possono determinare sanzioni amministrative fino all'interdizione all'uso e la revoca delle concessioni.
2. Nei casi gravi il Comune ha l'obbligo di segnalare le inosservanze all'Assessore Regionale, competente in materia di Usi Civici, ai sensi dell'Art.21 della L.R. n. 12/94

TITOLO II

CONCESSIONI PER USI TRADIZIONALI

ART. 14 - CONCESSIONE PER PASCOLI E FORAGGERE

1. Le concessioni ad uso pascolativo e foraggero hanno durata di un anno, vengono rilasciate dal Responsabile del servizio competente e si attuano attraverso il regime della captazione. Ai sensi dell'art.16 della legge 12/94, le stesse possono essere concesse sino ad un massimo di anni 10, in riserva di esercizio, con le modalità stabilite nelle direttive operative per la concessione amministrativa e la gestione dei procedimenti in materia di usi civici, allegate al decreto 953/DEC A 53 del 31.07.2013 dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale.
2. Tutti i proprietari di bestiame ovino, bovino, caprino, suino ed equino possono usufruire dei terreni comunali presentando apposita domanda all'Amministrazione entro il termine previsto nel bando che verrà diramato annualmente.
3. La domanda dovrà contenere l'indicazione del numero dei capi da introdurre al pascolo nonché dei terreni in proprietà o in affitto a propria disposizione.
4. Alla domanda dovrà essere allegata la certificazione attestante il numero dei capi in proprietà, rilasciata dal servizio veterinario.
5. La Giunta Comunale provvederà a stabilire i criteri di assegnazione che verranno resi noti all'atto della pubblicazione del bando di cui al comma 2 e saranno applicati nel caso in cui la richiesta relativa al numero complessivo di capi da immettere sia superiore rispetto a quella stabilita dagli organi competenti.
6. Il Responsabile del servizio competente, previa istruttoria delle domande pervenute, provvederà alla formazione ed approvazione dell'elenco dei concessionari ed alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
7. Avverso il provvedimento di cui al comma precedente potrà essere prestato ricorso entro 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione. Sul ricorso deciderà il Responsabile del servizio competente.
8. Le autorizzazioni annuali di pascolo per il bestiame verranno rilasciate dal Responsabile del

servizio competente.

9. L'autorizzazione sarà consegnata al richiedente il quale dovrà curare che il custode del bestiame la tenga sempre con sé per esibirla a richiesta agli agenti incaricati del controllo e a tutti gli agenti della forza pubblica.

10. È vietata l'introduzione di bestiame nei terreni comunali senza la prescritta autorizzazione od in zone vietate od in numero eccedente rispetto all'autorizzazione rilasciata.

11. Non è consentita, altresì, la sostituzione di bestiame con altra specie diversa da quella risultante nell'autorizzazione comunale, anche se appartenente allo stesso proprietario.

12. È vietato introdurre nel pascolo comunale bestiame appartenente a proprietari residenti in altri Comuni.

13. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, fermo restando quanto previsto dagli articoli 843 e 925 del Codice Civile e fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'Autorità Giudiziaria, sarà punito con la sanzione prevista all'art. 31.

ART. 15 - CORRISPETTIVO DEL PASCOLO

1. Il corrispettivo del pascolo sarà determinato secondo i criteri indicati nell' art. 11.

2. Qualora nel corso dell'anno dovesse verificarsi la perdita, debitamente documentata, per morte o furto di oltre la metà del bestiame introdotto al pascolo, verrà operata una proporzionale riduzione del corrispettivo dovuto.

3. Nei casi in cui il concessionario si sia reso moroso nell'anno precedente nel pagamento del corrispettivo dovuto, sarà ammesso all'introduzione del bestiame solo se ha adempiuto al pagamento dovuto per l'anno di morosità, con l'aggiunta della sanzione prevista dall'art. 23.

4. Nel caso di concessione pluriennale, il corrispettivo sarà calcolato annualmente in base al numero e al tipo di tipo di capi.

ART. 16 - OBBLIGO CERTIFICAZIONE SANITARIA

1. I capi di bestiame immessi nel territorio comunale dovranno risultare in regola con la certificazione sanitaria rilasciata dal competente servizio della ASL.

2. Nel caso di epizoozie ed altre malattie diffuse e/o contagiose, che dovranno essere tempestivamente segnalate all'amministrazione comunale, il pascolo sarà chiuso alle bestie infette ed a quelle a rischio di infezione e, comunque, a tutte quelle che si trovano sotto vincolo sanitario.

ART. 17 - CONCESSIONE PER SEMINIERO

1. Saranno destinati a seminiero i terreni con giacitura pianeggiante o lievemente inclinati, con pendenze dove sia possibile la lavorazione con mezzo meccanico e comunque nel rispetto dei limiti delle prescrizioni di massima della polizia forestale approvate.

2. La Giunta comunale individua le parti di territorio da destinare a seminiero, stabilisce le prescrizioni da osservare per la coltivazione e determina il canone da corrispondere anche nell'ipotesi in cui il terreno non venga coltivato.

3. I terreni appartenenti alla categoria del seminiero saranno assegnati a seguito della pubblicazione di apposito avviso nel rispetto delle prescrizioni e condizioni previste nella deliberazione di cui al comma precedente.

ART. 18 - LEGNATICO

- 1.** Nei terreni di proprietà comunale è fatto assoluto divieto a chiunque di tagliare ed asportare legna verde o secca di qualsiasi specie senza l'autorizzazione dell'Autorità Comunale, previo nulla osta dell'autorità forestale e subordinatamente al versamento dell'importo stabilito dalla Giunta Comunale.
- 2.** Il taglio e l'utilizzazione di piante nonché ogni altra operazione forestale dovranno essere eseguite con la stretta osservanza delle prescrizioni impartite dall'ispettorato ripartimentale delle foreste competente e dall'Amministrazione Comunale all'atto del rilascio della relativa autorizzazione. La legna di risulta da eventuale taglio autorizzato nonché quella proveniente dalla pulizia e lavorazione autorizzata del terreno rimane di proprietà Comunale.
- 3.** Il concessionario dovrà conferire la legna nel posto che verrà indicato dall'ufficio Comunale preposto.

ART. 19 - PROGETTI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

- 1.** I progetti di miglioramento fondiario, devono essere autorizzati dal Consiglio Comunale e assentiti dal Servizio regionale per gli usi civici.
- 2.** Le opere oggetto del miglioramento fondiario sono a carico del concessionario e a termine della concessione vengono acquisite nel demanio civico.

TITOLO III

UTILIZZAZIONI NON TRADIZIONALI

ART. 20 - DISCIPLINA DELLE UTILIZZAZIONI NON TRADIZIONALI

- 1.** Le forme non tradizionali, compatibili col territorio comunale e con lo sviluppo socio-economico della comunità, vengono individuate specificatamente in sede di approvazione del Piano di valorizzazione e di recupero. Sono di seguito elencate le forme di utilizzazione non tradizionale a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. gestione aree attrezzate per la fruizione delle zone archeologiche e monumenti naturali;
 - b. gestione di posti di ristoro e strutture ricettive;
 - c. gestione di zone attrezzate di sosta per escursionisti e turismo equestre;
 - d. concessione di aree per attività economiche inerenti la vocazione del territorio e per l'allevamento (alveari, mini caseifici etc.);
 - e. prelievo di ghiaia e pietre naturali;
 - f. sfruttamento di fonti di energia alternativa eco-compatibili ed impianti fotovoltaici ed eolici.
- 2.** Il Piano di valorizzazione può prevedere forme non tradizionali di utilizzo dei terreni soggetti ad uso civico, ma nel rispetto di un quadro di scelte di sviluppo duraturo e sostenibile ai fini della realizzazione di iniziative indirizzate allo sviluppo pastorale, forestale, turistico ed artigianale e della piena ed integrata valorizzazione di tutte le risorse locali.
- 3.** Le concessioni per l'insediamento sulle terre civiche di forme non tradizionali di utilizzazione dei terreni, potranno essere rilasciate quando:
 - a) siano coerenti con le previsioni del piano di valorizzazione e l'analisi costi- benefici o analisi equipollente presente nel Piano Tecnico-Economico allegato obbligatoriamente alla richiesta, dimostri che l'iniziativa risponde anche a fini di pubblico interesse;
 - b) siano autorizzate dai competenti organi regionali gli eventuali mutamenti di destinazione d'uso e la sospensione temporanea degli usi civici.

- c) i richiedenti siano in possesso di tutte le qualifiche o titoli per poter esercitare le attività.
4. Gli immobili potranno essere concessi a tutti i cittadini residenti previo pagamento di un corrispettivo, ferma restando la possibilità di concessione ad Enti pubblici per il perseguimento dei propri fini istituzionali.
5. Fino alla loro assegnazione ai richiedenti che ne faranno richiesta per Usi Non Tradizionali, i terreni possono essere concessi annualmente per usi civici tradizionali.
6. In assenza di piano di valorizzazione e recupero è possibile autorizzare utilizzazioni non tradizionali per destinazioni di recupero ambientale e forestazione.

ART. 21 - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER USI NON TRADIZIONALI

1. Le richieste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
- a. relazione tecnico-economica e produttiva di massima;
 - b. planimetria e dati catastali (con schema di frazionamento e coordinate dei vertici in caso di porzione di particella catastale);
 - c. studio di fattibilità sulla base delle previsioni del Piano di Valorizzazione, dello strumento urbanistico generale, del regime vincolistico dell'area e di altre norme, piani e programmi di settore.
2. A parità di condizioni, in presenza di più richieste, avranno preferenza i richiedenti che offrono una migliore garanzia occupazionale ed una valorizzazione degli immobili collegata ad attività economiche produttive. In caso di parità sarà data precedenza a quelli che non hanno in concessione altri immobili comunali.

TITOLO IV VIGILANZA, SANZIONI e DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 - VIGILANZA

1. Sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento gli organi della polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, e tutte le altre forze di polizia.

ART. 23 - SANZIONI

1. Per la violazione e l'inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa da p 103,29 a p 309,87 (art.14 L.R. 12/94).
2. La sanzione sarà graduata in base alla gravità dell'infrazione; in caso di recidiva è comunque applicata la sanzione massima.
3. In caso di accertamento di più infrazioni si darà luogo al cumulo delle sanzioni applicabili.
4. In caso di danneggiamento del patrimonio delle terre civiche, per la quantificazione del danno ai fini di individuare l'entità del risarcimento si dovrà considerare il costo delle opere di riparazione o ripristino, o di sostituzione, (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali. Nel caso di danni ambientali permanenti si procederà con apposita perizia di stima il cui costo sarà integralmente posto a carico di colui che ha provocato il danno.
5. L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato sia dagli organi preposti alla vigilanza, con contestazione immediata, che dall'ufficio sulla base della documentazione in atti.

6. Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia forestale, paesaggistica e ambientale

7.

ART. 24 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

1. Nel caso di una qualsiasi inadempienza o inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, di quelle contrattuali, nonché della L.R. n.12/1994 e ss.mm.ii., il Responsabile del Servizio preposto può revocare la concessione; in particolare:

- a. per mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti dal contratto;
- b. per subconcessione, anche parziale;
- c. per utilizzo fittizio dei terreni al solo scopo di usufruire di agevolazioni fiscali o di contributi da parte di qualsiasi ente o istituzione;
- d. nel caso di abusi e danneggiamenti al patrimonio collettivo (prelievo abusivo di legname, inerti, pietrame, acqua, beni archeologici);
- e. nel caso non venga rispettata la destinazione per la quale è stata autorizzata la concessione.

2. In caso della cessazione dell'attività o di risoluzione anticipata del contratto da parte del concessionario, il Comune rientrerà nel pieno possesso del fondo concesso, ivi compresi i manufatti esistenti, i locali, le strutture di ogni genere e le migliorie apportate, senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante; i beni saranno riacquisiti al patrimonio delle terre civiche e torneranno al relativo regime giuridico.

3. Il concessionario anche in caso di revoca della concessione sarà tenuto al pagamento del corrispettivo dovuto per l'anno in corso, salvo le maggiori penalità contemplate dal presente regolamento.

4. Rimane facoltà dell'Amministrazione comunale, in base ad un'autonoma valutazione dello stato dei luoghi interessati, decidere se acquisire le infrastrutture esistenti al patrimonio civico o esigere il ripristino dello stato originario dei terreni.

5.

ART. 25 6 CONTROVERSIE

1. Le controversie che dovesse insorgere fra il Comune e i concessionari in merito all'applicazione del presente regolamento andranno deferite, alternativamente, al tribunale ordinario con sede a Tempio Pausania, oppure a T.A.R. con sede a Cagliari, a seconda che si faccia riferimento ad un diritto soggettivo o ad un interesse legittimo.

ART. 26 6 DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Tutte le disposizioni contrastanti con il presente regolamento sono da considerarsi abrogate.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni in materia di usi civici nonché alle leggi e regolamenti regionali sulla materia.
3. Il presente regolamento, intervenuta l'esecutività della relativa delibera di approvazione ed acquisito il parere previsto dall'art.12 della L.R. n°12/94, entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo pretorio per giorni trenta, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto comunale.